



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, *in funzione di Giudice del Lavoro*, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 giugno 2026, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 4707/2025

promossa da

██████████, C.F. ██████████, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ministeri, giusta procura in atti,

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, e UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c. dal dott. Giampiero Conti,

-resistente-

Oggetto: graduatoria provinciale per supplenze – riconoscimento titoli di I livello

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato il 16.12.2025, l'odierna ricorrente chiede – previa valutazione del diploma di specializzazione in “Inclusione Scolastica, Strumenti e Metodologie per l'apprendimento e la Comunicazione”, del master universitario di I livello "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola" e del diploma di perfezionamento annuale in “Strategie didattiche per l'apprendimento attivo e la collaborazione” da lei conseguiti presso l'Accademia delle Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento rispettivamente il ██████████.2020, il ██████████.2018 e il ██████████.2022 mediante il riconoscimento complessivo di 4 punti - dichiararsi il proprio diritto

all'attribuzione di 126 punti nella graduatoria provinciale per le supplenze (G.P.S.) di I fascia nella classe di concorso A028 e di 107 punti nella graduatoria provinciale per le supplenze (G.P.S.) di II fascia nella classe di concorso A050 e, per l'effetto, condannarsi l'amministrazione convenuta al riconoscimento, in suo favore, dei suindicati punteggi ai fini dell'inserimento nelle G.P.S. valide per il biennio scolastico 2024/2025 e 2025/2026 per la provincia di Agrigento; chiede altresì condannarsi l'amministrazione convenuta al riconoscimento dei suddetti titoli in tutte le procedure amministrative future (mobilità, graduatorie, concorsi, progressioni di carriera) nonché al pagamento di una penale di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla sentenza e di una penale di 1.000,00 euro per ogni futuro disconoscimento dei titoli riconosciuti con la sentenza in procedure amministrative successive. Con condanna alle spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Agrigento, deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedono il rigetto. Con condanna alle spese.

In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.

Va premesso che l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 212/2005 – contenente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - prevedeva nella versione *ratione temporis* applicabile che *“Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale”*.

In altre parole, il suddetto regolamento consentiva alle istituzioni non statali, già esistenti prima dell'entrata in vigore della legge, di chiedere l'ammissione al sistema AFAM, previa riprogrammazione della loro offerta formativa, per renderla uniforme ai principi introdotti a seguito

dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento universitario, strutturato in corsi triennali di primo livello e in corsi biennali di secondo livello.

Tanto premesso, occorre rilevare come il decreto ministeriale n. 78 del 31.01.2018 abbia autorizzato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005, l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento *"a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 (...) all'attivazione presso la propria sede, dei corsi e al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL01), Scultura (DAPL02), Decorazioni (DAPL03), Scenografia (DAPL05)"*, prevedendo altresì che l'ANVUR procedesse *"alla valutazione periodica dell'Istituto al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, al termine del primo e terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno triennale"*.

A seguire, con decreto ministeriale n. 175 del 20.03.2023, è stata revocata alla medesima Accademia *"a decorrere dalla data del presente decreto (...) l'autorizzazione concessa con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2018 n. 78, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, all'attivazione e al conseguente rilascio di titoli aventi valore legale per i corsi di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL 01), Scultura (DAPL 02), Decorazione (DAPL 03), Scenografia (DAPL 05)"*, pur facendo *"salvo il riconoscimento del valore legale dei diplomi di cui al comma 1, conseguiti in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018"*.

Orbene, applicando le superiori previsioni al caso di specie, va osservato che sino all'emanazione del D.M. n. 175 del 20.03.2023 l'Accademia "Michelangelo", in quanto annoverata nel sistema dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), era un soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Direttiva Ministeriale n. 170/2016, secondo cui *"Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)";* tale status ha, dunque, consentito all'Accademia di poter rilasciare, per il periodo predetto, certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di perfezionamento di I livello, master di I livello per la formazione del personale scolastico, con la conseguenza che i titoli culturali ed accademici di I livello rilasciati dall'Accademia nel periodo in cui risultava legalmente riconosciuta - ossia dall'anno accademico 2017/2018 sino al

20.03.2023 - possono essere valutati nelle graduatorie o nei concorsi relativi al personale scolastico, ove le tabelle prevedano la valutazione di titoli di I livello.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che - avendo la parte ricorrente conseguito il diploma di specializzazione in "Inclusione Scolastica, Strumenti e Metodologie per l'apprendimento e la Comunicazione", il master universitario di I livello "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola" e il diploma di perfezionamento annuale in "Strategie didattiche per l'apprendimento attivo e la collaborazione" rispettivamente il [REDACTED] 2020, il [REDACTED] 2018 e il [REDACTED] 2022 e, dunque, nell'intervallo temporale suindicato - gli stessi risultino valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie qui impugnate.

Diversamente, non merita accoglimento la richiesta di estendere gli effetti della pronuncia ad eventuali future procedure di aggiornamento delle graduatorie, in quanto le stesse risultano allo stato non indette e disciplinate da fonti normative potenzialmente suscettibili di modifica; con riferimento a tali procedure, si ritiene dunque che non sussista, in capo alla parte ricorrente, un interesse attuale e concreto ad agire, risolvendosi la domanda nella richiesta di una pronuncia riferita ad un inadempimento meramente eventuale e futuro, non ancora verificatosi e neppure attualmente prevedibile con sufficiente grado di certezza.

Analogamente, non appare condivisibile la domanda volta all'emissione di una misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c., giacché per espressa previsione legislativa tale istituto non si applica "*alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409*", né l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto la condanna per responsabilità aggravata presuppone alcune circostanze (segnatamente, la prova dell'altrui mala fede o colpa grave nell'agire o nel resistere in giudizio nonché la prova del danno subito a causa della condotta temeraria di controparte) di cui non è stata data prova nel caso di specie.

Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.

Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso e alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,

in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che le certificazioni conseguite dalla parte ricorrente presso l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento sono valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di I e II Fascia valide per il biennio scolastico

2024/2025 e 2025/2026 per la provincia di Agrigento e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al riconoscimento, in suo favore, di 126 punti nella graduatoria provinciale per le supplenze (G.P.S.) di I fascia nella classe di concorso A028 e di 107 punti nella graduatoria provinciale per le supplenze (G.P.S.) di II fascia nella classe di concorso A050;

rigetta per il resto;

compensa le spese.

Così deciso in Agrigento, il 9 giugno 2026

Il Giudice del Lavoro

Alessandra Di Cataldo